

Prot. n. 71

Spett.le
COMUNE DI MALETTO

c.a. Sig. Sindaco Barbagiovanni Miracolo
c.a. Geom. Giovanni Giuffrida (RUP)

Spett.le
CUC Tirreno 2000

c.a. Arch. Giuseppe Cotruzzola
(Responsabile CUC)

Catania, 19 luglio 2017

Oggetto: bando di gara per "lavori ampliamento lato sud cimitero comunale"

Termine offerte e gara: 31 luglio 2017

Importo complessivo appalto: € 304.433,84

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, facendo seguito alla ns. mail del 14 luglio scorso, avendo ricevuto dal Comune in data odierna la nota n.756 a firma del responsabile della C.U.C., rileviamo quanto segue.

▪ **Clausola 13 bando e punto 20 disciplinare:**

E' prescritto che in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga a corrispondere a codesta Centrale Unica di Committenza "il corrispettivo per attività di gara fornite nella misura dell'1,5% (oltre IVA) dell'importo aggiudicato".

Si osserva che la previsione di un pagamento a carico dell'aggiudicatario per le spese di funzionamento dell'organismo pubblico C.U.C. **è da ritenere illegittima**, poiché ciò comporta, in sostanza, il trasferimento su soggetti privati dei costi dell'organizzazione di una funzione amministrativa gravante, invece, sui Comuni.

Tale divieto, oggi prescritto dall'art. 41 comma 2-bis D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. ("E' vietato porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'art. 58"), pur riferendosi lessicalmente alle "piattaforme telematiche di negoziazione", s'intendono secondo logica giuridica a qualsiasi costo inerente all'attività di svolgimento della procedura di gara.

Invero, tale deduzione si ricava da recenti pronunce dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (da ultimo Delibera n. 247/2017 allegata) - perfino precedente alla novella del suddetto art. 41 c. 2 bis - che per identica fattispecie di cui sopra ha ritenuto "illegittima la clausola del bando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, pone a carico dell'aggiudicatario il rimborso dei costi di funzionamento della centrale di committenza".

Ancor prima, nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/06) provvedimenti A.N.A.C. (Determinazione n. 3/2015 e Atto di segnalazione n. 3/2015), ricordavano che l'art. 23 della Costituzione stabilisce che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Infatti, nell'ordinamento

nazionale non è individuabile alcuna previsione normativa che imponga agli aggiudicatari di rimborsare i costi di gestione delle procedure di gara espletate dalle centrali di committenza. Si conclude, citando il punto focale dell'atto ANAC laddove individua che le "spese di funzionamento della P.A. come tali, **non sono** traslabili sull'aggiudicatario salvo i casi previsti dalla legge".

Conseguentemente, **la risposta ricevuta in data odierna da codesta centrale di committenza è carente di fondamento logico e non è di alcun pregio giuridico.**

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In mancanza, adiremo l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola